



Ordinanza n. 204 del 05/07/2019

OGGETTO: Modifica all'Ordinanza Sindacale n. 200 del 28 giugno 2019.

IL SINDACO

Autorità Locale di P.S.

CONFERMATE le premesse che hanno indotto l'Amministrazione Comunale di Eboli ad emettere l'ordinanza n. 200 del 28/06/2019, avente per oggetto il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, per il periodo dal 1 luglio 2019 al 30 ottobre 2019;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del Registro. Seduta del 23/05/2019, avente ad oggetto "Mozione Eboli Plastic Free", prot. n.21625 del 07/0572109, presentata dal consigliere comunale Giuseppe PIEGARI, con la quale l'Amministrazione Comunale approva la mozione e si impegna ad aderire alla campagna "Plastic Free Challenge" lanciata dal Ministro dell'Ambiente, avviando opportuni provvedimenti tra i quali l'emanazione di Ordinanze che prevedano un graduale e progressivo divieto dell'uso di materiali plastici non compostabili per le attività ristorative e ricettive del territorio, le sagre, gli eventi e le manifestazioni connesse al tema cibo e bevande;

MODIFICA la propria Ordinanza n. 200 del 28/06/2019 (in particolare, nelle parti in cui si vieta la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande contenute in bicchieri di vetro);

VISTO il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione);

VISTI gli artt.50 e 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000, n.267);

VISTO il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

il nuovo dispositivo è così formulato:

ORDINA

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto e **fino al 30 ottobre 2019**, su tutto il territorio comunale, **dalle ore 20:00 di ciascun giorno fino alle ore 06:00 del giorno successivo:**

- 1) **E' vietato** il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie di vetro, da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, da parte delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc);
- 2) **È vietato** portare con sé, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro;
- 3) Gli esercizi abilitati alla ristorazione (**ristoranti, pizzerie, ecc.**) possono somministrare bevande in bottiglie di vetro ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- 4) I gestori di pubblici esercizi (**bar, paninerie, kebab, ecc.**) titolari di concessione di suolo pubblico non possono somministrare bevande in bottiglie di vetro ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico;



Comune di Eboli

IL SINDACO

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25 ad € 500, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 02.11.1999 n. 689, per il primo accertamento.

In caso di reiterazione della violazione da parte degli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 7 e 15 giorni.

DISPONE

che i titolari e gestori di pubblici esercizi (bar, paninerie, kebab, ecc.), le attività commerciali in sede fissa (ivi compresi i distributori automatici), nonché eventuali soggetti muniti di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche sono obbligati:

- Ad organizzare conseguentemente la propria attività al fine di dare integrale applicazione a quanto prescritto;
- Ad esporre, in luogo ben visibile agli avventori, copia della presente ordinanza, e ad avvisare verbalmente gli avventori stessi delle prescrizioni imposte;

che la presente ordinanza, per la massima diffusione della stessa alla cittadinanza, venga affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ed inserito sul sito istituzionale www.comune.eboli.sa.it e che sia trasmessa:

- Alla Prefettura U.T.G. di Salerno;
- Alla Questura di Salerno;
- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli;
- Alla Stazione Carabinieri di Eboli.

Inoltre,

- Alle Associazioni di Categoria;
- Alle Associazioni dei consumatori;
- Agli Organi di stampa locali, per la divulgazione.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Massimo CARIELLO

